

Nuova penalizzazione da ricordare agli illeciti lavoristici, fiscali e 231

Nel Dl 19/2024 le novità sul versante penalistico (articolo 29, comma 4) riguardano gli illeciti in materia lavoristica già previsti dagli articoli 18 e 28 del Dlgs 276/2003 (decreto Biagi).

Da un lato, viene reintrodotta la contravvenzione dell'appalto o del distacco illeciti, dapprima oggetto della depenalizzazione del Dlgs 8/2016; dall'altro lato, risulta rafforzato il trattamento sanzionatorio dell'esercizio non autorizzato delle attività di intermediazione e della somministrazione fraudolenta di manodopera – frattanto abolita dal Dlgs 8/2015 (Jobs Act) e reinserita con il Dlgs 87/2018 (decreto Dignità) – stabilendosi per tutte la sanzione dell'arresto alternativa a quella della sola ammenda. Ciò al fine di sottrarle agli effetti della depenalizzazione di cui al Dlgs 8/2016 e con il duplice effetto di garantire l'applicabilità del regime estintivo della prescrizione obbligatoria oppure dell'oblazione facoltativa. Un apparato di norme volte a rivitalizzare il "caporalato bianco" da ricordare ora, pur in assenza di qualsiasi clausola di riserva, con quello "grigio" (articolo 603-bis del Codice penale) e "nero" (articolo 600 del Codice penale), se non anche con la frode fiscale (articolo 2, Dlgs 74/2000) ormai contestata in relazione all'utilizzo di fatture per appalti inesistenti.

In particolare, la somministrazione fraudolenta, di non agevole prova rispetto al fine elusivo salvo ricorso agli indici già individuati nella circolare dell'Ispettorato del lavoro 3/2019 (sofferenza finanziaria dell'impresa committente o impossibilità di sostenere i costi del personale appaltato), si pone più di tutte al confine con il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro incentrandosi non solo sulla finalità ma sull'obiettiva e concreta idoneità ad eludere qualsiasi norma inderogabile di legge o di contratto collettivo (per esempio, in materia di retribuzione, orario di lavoro, sicurezza sul lavoro o metodi o di sorveglianza) potenzialmente corrispondente alle violazioni elencate, peraltro in modo neppure tassativo, quali indici dello «sfruttamento del lavoro» dall'articolo 603-bis comma 2 nn. 1-4: al punto che il vero discrimine sembra essere il consapevole approfittamento di uno stato di bisogno (per quanto atto a ricomprendere anche una temporanea difficoltà economica).

Salvo interventi correttivi in sede di conversione, le nuove norme penali non appaiono tuttavia riferibili, tantomeno in via analogica, a fenomeni anche solo latamente esternalizzatori realizzati nell'ambito di fattispecie contrattuali diverse dall'appalto in cui pure via sia un impiego significativo di manodopera (consorzi, associazione in partecipazione o rete d'impresa). Né vi è alcun coordinamento con la responsabilità ex Dlgs 231/2001 pur trattandosi di condotte strutturalmente dolose, se non fraudolente, che ben si prestano a essere commessi nell'interesse dell'ente al risparmio dei costi sul lavoro.

—**Daniele Piva**

—*Continua a pagina 38*